



**TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice Unico, Dott.ssa AAAA

visti gli atti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del X/III/XXI sull'istanza dell'opposta di ottenere, ex art. 648 cpc, la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo emesso dall'intestato Ufficio sub n. ZZ/XX (pari ad € 39.619,00 oltre interessi legali e spese di procedura);

OSSERVA

1) premessa la rilevanza della questione in rito circa la tardività dell'opposizione stante l'applicazione del rito del lavoro in materia locatizia ai sensi dell'art. 447bis c.p.c.;

2) allo stato, poi, l'opposizione proposta non è fondata su prova scritta (in quanto l'esistenza o meno del credito vantato dalla parte opposta dipende dalla corretta interpretazione del contratto di locazione, dalla questione circa l'operare di un tacito rinnovo o di una nuova stipulazione del medesimo contratto, nonché dalla stratificazione di sopravvenute norme sulla locazione passiva della PA medio tempore intervenute) e non è neppure di facile soluzione (permane l'alea del giudizio dapprima sul possibile punto dirimente in rito circa la tardività dell'opposizione e successivamente sulla possibile infondatezza della pretesa di merito, non risultando che la PA abbia tempestivamente e diligentemente disdetto il contratto sì da impedirne il tacito rinnovo e consentire una nuova stipula di contratto in modo pacifico e nel pieno rispetto della normativa sopravvenuta);

3) ne consegue la concessione della **provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo, e appare altresì opportuno formulare una proposta conciliativa** per facilitare la definizione rapida e meno costosa dell'intero giudizio. Infatti *"l'interpretazione evolutiva e sistematica delle più recenti riforme del codice di rito (l'istituto della mediazione, anche nella sua accezione facoltativa, come tratteggiato nel riformato d.lgs. n. 28/2010; gli strumenti di contenimento e costrizione degli*

abusi processuali di cui agli artt. 91 e 96 c.p.c.) consente d'intravedere, fra le fasi del processo che precedono la decisione, quella in cui il giudice dovrà quantomeno riflettere se, svelatesi via via le cd incognite processuali (decadenze, preclusioni, mutamenti normativi e giurisprudenziali, ammissione ed assunzione dei mezzi istruttori, etc.), vi sia spazio per una soluzione di bonario componimento" (Trib. Bari, 09 dicembre 2014 e 28 novembre 2014) anche formulando, discrezionalmente, un'ipotesi transattiva giudiziaria, allorchè ricorrano le condizioni ex art. 185 bis c.p.c.;

4) la proposta conciliativa viene formulata sulla scorta delle indicazioni "orientative" espresse nella precedente parte motiva, per la sua migliore valutazione¹ e con il vantaggio derivante dalla possibilità, per le parti, di definire a breve il giudizio, di evitare ulteriori oneri per accessori e processuali e di contenere altresì il rischio di futuro contenzioso (in sede di impugnazione ovvero in termini di nuovo conflitto). Per favorire le riflessioni fra le parti e l'affinamento fra loro di eventuali ulteriori proposte e/o offerte bonarie, viene infine fissata un'udienza alla quale in caso di accordo le parti potranno non comparire; in caso di mancato accordo, le parti potranno fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo, rimanendo facoltà del Giudice l'eventuale valutazione giudiziale in punto di spese e eventuali determinazioni ex art. 96 cpc;

P.Q.M.

visto l'art. 648 cpc, concede la provvisoria esecuzione dell'opposto monitorio;

PROPONE

a mente dell'art.185 bis cpc, la definizione della lite con abbandono del giudizio, passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto compensando per metà le spese della presente opposizione fra le parti e condannando la parte opponente al pagamento dell'altra metà in favore dell'opposto , da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014, valore di causa, riduzione dei medi tariffari al minimo e con le sole fasi finora svolte;

-rinvia all'udienza del III.VI.XXI per la verifica del componimento bonario, riservando, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, di calendarizzare l'udienza di discussione ai sensi dell'art 420 c.p.c. con relativi termini.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

¹ Vedi in tal senso Tribunale Roma, sez. XIII, 01/02/2016 e Tribunale Roma, 23/09/2013.

Bari, XII.III.XXI

Il Giudice

Provvedimento emesso con la collaborazione del Mot dr VV